



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DEL PATRIMONIO

Responsabile di settore Marialuisa GUIGLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19449 del 27-08-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 23950 - Data adozione: 28/10/2024

Oggetto: Acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 327/2001 dei beni identificati al Catasto Terreni del Comune di Scandicci al foglio 24 particelle 159, 160, 183 e 196. Provvedimento acquisitivo e predisposizione deposito al MEF.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/10/2024

Numero interno di proposta: 2024AD026630

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 con il quale venivano individuati i beni e le risorse da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui al decreto legislativo 112/1998, in materia di viabilità e, in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 8 ai sensi del quale *“resta di competenza dell'Anas il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio”*;
- il comma 3 dell'articolo 8 ai sensi del quale *“restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000 e ss. mm. ii. con il quale si trasferivano al Demanio della Regione Toscana le strade di interesse regionale e quindi anche la Strada 435 “Lucchese”, in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 2 ai sensi del quale *“le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto”* sono stati trasferiti con pertinenze e accessori relativi *“nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna”*;
- il comma 1 dell'articolo 3 secondo cui *“le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti e assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3”*;
- il comma 3 dell'articolo 3 secondo cui *“Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti”*;

Visto il successivo verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28 settembre 2001 e quindi anche della Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno;

Visto il decreto prefettizio di occupazione temporanea 12 marzo 1985, n. 649 emesso dal Prefetto di Pisa a favore della ditta appaltatrice I.C.E.F.S. per occupare in via di urgenza per due anni i terreni relativi al piano particellare approvato in relazione alla costruzione della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;

Verificato che il citato decreto prefettizio risulta scaduto in data 12 marzo 1987 senza proroga alcuna;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39);

Visto il regolamento di Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77);

Visto il decreto dirigenziale 24 aprile 2024, n. 9222 (Acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 327/2001 dei beni identificati al Catasto Terreni del Comune di Scandicci al foglio 24 particelle 159, 160, 183 e 196. Determinazione del corrispettivo per l'acquisizione coattiva e relativo impegno);

Rilevato che alla luce del quadro normativo esposto, competente ad emanare il provvedimento acquisitivo di cui all'articolo 42-bis del D.P.R. 327/2001 è la Regione Toscana, titolare per legge dei diritti e poteri acquisitivi dell'ente proprietario, ;

Premesso che:

- con nota dell'8 aprile 2020 (prot. 134309) il Settore Patrimonio e logistica ha avviato il procedimento di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001 finalizzato all'acquisizione dei beni identificati al Catasto Terreni del Comune di Scandicci al foglio 24 particelle 159, 160, 183 e 196 appartenenti al soggetto n. 1, come meglio descritto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 31 ottobre 2023 (prot. 495478), l'ufficio scrivente ha rinnovato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto all'acquisizione dei suddetti terreni al fine di svolgere ulteriore attività istruttoria;

Dato atto che il soggetto 1 (meglio identificato nell'allegato A al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale), con nota del 15 aprile 2024 (prot. 228356) ha formalizzato il suo rifiuto alla proposta di indennizzo formulata con nota del 12 aprile 2024 (prot. 221254) dell'ufficio scrivente;

Premesso che con il decreto dirigenziale n. 9222/2024 l'amministrazione regionale ha disposto:

- di impegnare, in conseguenza della nota di rifiuto suddetta, a favore del M.E.F. (C.F. 80226750588 - cod. SIBEC 9090) la somma di euro 39.664,23 (trentanovemilaseicentosessantaquattro/23), quale somma di denaro, determinata dalla competente struttura della direzione Opere pubbliche, da corrispondere per acquisire i beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Scandicci al foglio 24 particelle 159, 160, 183 e 196 per una superficie di 12.200 mq di proprietà del soggetto 1, sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio gestionale 2024;
- di rimandare a successivo atto l'acquisizione dei suddetti beni immobili con contestuale liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento del danno;

Dato atto che:

- con nota del 13/05/2020 (prot. 171217) della competente Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, questa amministrazione richiedeva alla Città Metropolitana di Firenze, soggetto gestore della SGC FI-PI-LI, il parere di competenza al fine di valutare l'interesse pubblico prevalente a mantenere le aree nella proprietà della Regione Toscana oppure procedere alla restituzione delle stesse ai legittimi proprietari;
- nella precedente nota, la competente Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale allegava l'elenco dei beni immobili relativi alla richiesta di parere, tra cui figuravano altresì i terreni censiti al CT di Scandicci, foglio 24, particelle 159, 160, 183, 196, oggetto del presente provvedimento di acquisizione;
- con comunicazione del 26 novembre 2020 (Prot. 0414430), la Città Metropolitana di Firenze rispondeva alla nota del 13/05/2020 (prot. 171217), precisando che: *"Tutte le particelle catastali indicate sono funzionali alla gestione stradale, compresa la*

manutenzione, per la loro totalità, quindi risultano da acquisire al demanio regionale per la loro completa estensione”;

Preso atto che, sulla base della valutazione unitaria delle aree, redatta dal competente settore della Direzione Opere Pubbliche, agli atti del settore, l'opera a suo tempo realizzata da ANAS Spa costituisce l'infrastruttura viaria della SGC FI-PI-LI e, di conseguenza, non è possibile provvedere alla retrocessione delle aree irreversibilmente modificate;

Rilevato, dunque, che sussistono al di là di ogni ragionevole dubbio attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico all'acquisizione dei terreni interessati dall'opera, e che non sussistono ragionevoli alternative alla acquisizione, come richiesto dall'art. 42-bis;

Considerato, quindi, ai sensi dell'art. 42 bis, commi 1 e 4, del D.P.R. 327/2001 che, valutati gli interessi in gioco, la restituzione al proprietario delle aree oggetto del presente decreto dirigenziale potrebbe comportare la cessazione dell'uso pubblico della SGC FI-PI-LI, con conseguente compromissione dell'interesse pubblico da essa soddisfatto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, sussistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'acquisizione dei beni immobili di cui al CT di Scandicci foglio 24 particelle 159, 160, 183 e 196, con contestuale liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento del danno, per le motivazioni contenute nel decreto dirigenziale n. 9222/2024, e precisamente:

- utilizzo dei beni per scopi di interesse pubblico (realizzazione della della SGC FI-PI-LI);
- modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;
- valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;

Preso atto che, come riportato nel decreto dirigenziale 9222/2024, sui beni oggetto di acquisizione, come da atto rep 2350/2019 del Giudice di Pace di Firenze, è stata costituita ipoteca giudiziale a favore del soggetto 2, come meglio descritto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi euro 6.000,00;

Dato atto che con nota del 10 maggio 2024 (prot. n. 0265061) è stato notificato agli interessati (soggetto 1 e soggetto 2 meglio identificati nell'allegato A al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale) il decreto dirigenziale n. 9222/2024;

Accertata l'assenza di opposizione nei termini previsti al punto 5 del dispositivo del decreto dirigenziale n. 9222/2024, ai sensi dell'art. 26, comma 10, del DPR 8 giugno 2001 n. 327, con il quale è stato assunto l'impegno per la corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento del danno;

Considerato, pertanto, che è necessario:

- costituire il deposito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze per conto di Regione Toscana, a favore del soggetto 1, di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale della cifra pari a euro 39.664,23 (trentanovemilaseicentosessantaquattro/23), a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- liquidare a favore del M.E.F. la somma complessiva di euro 39.664,23 (trentanovemilaseicentosessantaquattro/23) a valere sull'impegno 3173, assunto sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 con d.d. 9222/2024;

Considerato che, ai sensi dell' art. 42 bis, comma 4 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, il provvedimento di acquisizione *“comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14”* e, pertanto, la liquidazione di cui al precedente capoverso comporta l'avveramento della suddetta condizione sospensiva;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 822 comma 2 c.c., l'acquisizione fa confluire necessariamente i beni nel demanio pubblico, potendo il patrimonio indisponibile riguardare ai sensi dell'articolo 826 c.c. solo beni che non siano della specie di quelli elencati dalla legge come demaniali (tra cui le strade);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del regolamento 61/R/2005 *“ai sensi delle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia fanno parte del demanio regionale, se appartenenti alla Regione (...) le strade, le autostrade”*;

Verificato, pertanto, che l'acquisizione ai sensi del primo comma dell'articolo 42-bis non può avvenire in capo al patrimonio indisponibile bensì in capo al demanio;

Dato atto che Regione Toscana deve essere mantenuta indenne da ANAS SpA dalle conseguenze dovute alla applicazione dell'art 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327 per la mancata conclusione da parte di ANAS SpA del procedimento espropriativo descritto in narrativa del presente atto, ai sensi dei DPCM sopracitati;

Verificato che ANAS è tenuta a rimborsare alla Regione Toscana l'importo di euro 30.463,40, così composto:

- pregiudizio patrimoniale euro 27.694,00
- pregiudizio non patrimoniale euro 2.769,40

Accertato che è necessario trasmettere il presente decreto dirigenziale, nonché il decreto dirigenziale n. 9222/2024 comprensivo della perizia allegata al decreto stesso, ad ANAS SpA, chiedendo il rimborso della somma complessiva di euro 30.463,40 tramite girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 sezione 311 entro 60 gg dalla notifica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, come risulta dal Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Scandicci in data 31.12.2019, agli atti del settore, i terreni oggetto dell'acquisizione rientravano, rispetto agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell'opera pubblica, all'interno della zona E1 - agricola speciale di tutela ambientale e paesaggistica della collina e, di conseguenza, non trova applicazione, in tema di ritenuta d'acconto, l'art. 81 comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Preso atto che il titolare di incarico di E. Q. *“Gestione amministrativa del patrimonio regionale”* del Settore Amministrazione del personale e del patrimonio ha effettuato l'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 (Responsabile del procedimento) della legge 241/1990;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023 n. 50 (Bilancio di Previsione Finanziario 2024- 2026);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il regolamento di Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 - Ordinamento contabile della Regione Toscana) in quanto compatibile con il d.lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2024, n. 2 (Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”);

DECRETA

per le motivazioni e le premesse espresse in narrativa, facenti parte integrante del presente decreto dirigenziale:

- 1) di disporre l'acquisizione alla proprietà della Regione Toscana dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Scandicci al foglio 24, particelle 159, 160, 183 e 196;
- 2) di disporre il deposito amministrativo della somma totale di euro 39.664,23 (trentanovemilaseicentosessantaquattro/23) non soggetta a ritenuta d'acconto, ex art. 35 DPR 327/2001, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze, codice SIBEC 9090 Codice Fiscale 80226750588 per conto di Regione Toscana e a favore del soggetto 1 di cui all'allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di presentare apposita richiesta di costituzione di deposito ed acquisire il codice identificativo del deposito (numero nazionale), imputando all'impegno n. 3173, assunto sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 con d.d. 9222/2024, la somma totale di euro 39.664,23 (trentanovemilaseicentosessantaquattro/23);
- 4) di provvedere, una volta acquisito il codice identificativo di cui al precedente punto 3), alla liquidazione della somma di euro 39.664,23 (trentanovemilaseicentosessantaquattro/23) con successivo atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di Contabilità n. 61/R del 2001 e ss.mm.ii., in quanto compatibile con il d.lgs. n. 118/2011, a valere sull'impegno n. 3173, assunto sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, con il decreto dirigenziale n. 9222/2024, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze, codice SIBEC 9090 Codice Fiscale 80226750588;
- 5) di dare atto che la liquidazione di cui al punto 4) del dispositivo del presente atto comporta l'avveramento della condizione sospensiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 bis, comma 4 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis:
 - è notificato al proprietario soggetto 1 e al titolare di diritto di ipoteca soggetto 2, di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
 - è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del DPR 327/2001;
 - è trasmesso alla Corte dei Conti come disposto dall'art. 42 bis comma 7 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 7) di rimandare a successivo atto la dichiarazione di avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 5 e conseguente registrazione, trascrizione del presente decreto dirigenziale e volturazione dei beni di cui al punto 1 del dispositivo, nonché la pubblicazione per estratto sul BURT, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 8) di notificare, a cura del Settore scrivente, il presente decreto nonché il decreto dirigenziale n. 9222/2024, comprensivo della perizia allegata al decreto stesso, e richiedere contestualmente ad ANAS SpA il rimborso della somma di euro 30.463,40 tramite girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 sezione 311 entro 60 gg dalla notifica;

- 9) di assegnare al titolare di incarico di E.Q. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale” del settore la responsabilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 (Responsabile del procedimento) della legge 241/1990;
- 10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alle competenti autorità, nei termini di legge.

La Dirigente

Allegati n. 1

A

Dati soggetto 1 e soggetto 2

090cd8fd3ada743fbf8e776a57905b9aa16e31e6391f5c9bdcf1b5cbe8295a1e

CERTIFICAZIONE